REP 1149 DEL 03/04/2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto di "*Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026*".

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'articolo 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTI i commi 27 e 28, dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile" e, in particolare, l'articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'articolo 22;

VISTO l'articolo 41 del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTI gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTE le "Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTI gli obiettivi e i criteri per l'individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell'allegato 1 al presente decreto, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 e istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;

CONSIDERATO che, per il combinato disposto della legge 145/2018 e della legge 234/2021, per le annualità dal 2024 al 2026 le risorse destinate al Fondo di prevenzione del rischio sismico ammontano a complessivi 200 milioni di euro, di cui 55 milioni di euro per l'annualità 2024, 70 milioni per l'annualità 2025 e 75 milioni per l'annualità 2026;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 1, comma 472 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e in particolare: "Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.";

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero dell'economia e delle finanze – bilancio per capitoli 2024 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 55.000.000,00 di euro per l'annualità 2024, 70.000.000,00 di euro per l'anno 2025 e 75.000.000,00 di euro per l'anno 2026;

VISTO il *Summary Report* relativo al 2023 redatto, per i rischi naturali del territorio italiano, dal Dipartimento della protezione civile in ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della Decisione 1313/2013/UE, così come da ultimo modificata con Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, e inviato alla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) della CE;

VISTE in particolare, le elaborazioni relative al rischio sismico e le relative mappe a scala nazionale prodotte per il *Summary Report* del 2023, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, dai Centri di competenza ReLUIS ed EUCENTRE nell'ambito dei rispettivi accordi e convenzioni con lo stesso Dipartimento;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il calcolo dell'indice medio di rischio sismico alle nuove elaborazioni prodotte, al fine di garantire strumenti aggiornati per la ripartizione delle risorse per la mitigazione del rischio sismico in linea con i principi generali definiti dalla citata Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1815 dell'8 maggio 2024, recante "Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza adottati dalla Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita

la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 "*Protezione Civile*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 476 della legge n. 234/2021 di disciplinare le procedure per la definizione del piano degli interventi attraverso la programmazione da parte delle Regioni per le annualità 2024, 2025 e 2026 al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

CONSIDERATO che nelle precedenti ordinanze del Fondo 780/2021 e 978/2023, le risorse disponibili per le relative annualità sono state ripartite tra le azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e della lettera b), destinando una quota parte fondo per la copertura degli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività delle ordinanze in parola, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del medesimo Dipartimento;

CONSIDERATA la necessità di destinare complessivamente per le annualità 2024, 2025 e 2026, per gli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui al presente decreto, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del medesimo Dipartimento, euro 2.000.000,00;

D E C R E T A

Art. 1 (finalità e risorse disponibili)

1. Il presente decreto disciplina le procedure per la definizione da parte delle Regioni dei piani di studi e analisi nonché dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026.

2. Per le annualità di cui al comma 1, le risorse destinate alle Regioni sono così ripartite:

 - euro 18.000.000 per i piani di studi e analisi relativi alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

 - euro 180.000.000 per i piani di interventi relativi alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 (azioni da programmare)

1. I piani di studi e analisi e i piani di interventi sono rispettivamente relativi alle seguenti azioni:
 a) Azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
 b) Azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, a invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2023, n. 978. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 3 (programmazione delle Regioni)

1. Nell'allegato 2 è riportato il limite massimo delle risorse a disposizione di ciascuna Regione, distinto per le azioni rispettivamente previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), rispetto al quale redigere le proposte di piani di cui al comma 2, punti (i) e (ii). L'ammontare a disposizione di ciascuna Regione è determinato sulla base dell'"indice medio di rischio sismico" elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 3, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile:

 (i) la proposta di *piano di studi e analisi* relativo alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), redatta ai sensi di quanto indicato all'articolo 4;

 (ii) la proposta di *piano di interventi* relativo alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), redatta ai sensi di quanto indicato all'articolo 7.

3. Le Regioni possono prevedere l'utilizzo di una quota parte delle risorse a loro disposizione, fino al 2% della quota indicata nell'allegato 2 per la medesima Regione, per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi. L'ammontare percentuale e la destinazione di tale quota devono essere comunicati dalle Regioni contestualmente alle proposte dei piani di cui al comma 1, sulla base del modello 1 dell'allegato 4.

4. Qualora le Regioni non trasmettano al Dipartimento della protezione civile le proposte di piani nei termini di cui al comma 2 oppure le risorse individuate dalle rispettive proposte, anche all'esito delle eventuali integrazioni richieste dal Dipartimento della protezione civile, risultino inferiori all'ammontare massimo indicato per ciascuna Regione nell'allegato 2, le risorse rimangono nelle disponibilità del Fondo per le successive annualità.

5. Con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede all'assegnazione delle risorse alle Regioni, sulla base delle proposte di piani di cui al comma 2, nei limiti degli importi massimali di cui all'allegato 2, e, con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede al trasferimento delle risorse alle Regioni.

Art. 4 (piano delle azioni di prevenzione non strutturale)

1. La proposta di piano di studi e analisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con il relativo cronoprogramma procedurale, è definita dalle Regioni, sentiti i Comuni e/o gli Enti locali interessati o le ANCI regionali, che assicurano l'ammissibilità a contributo degli studi e delle analisi, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui al successivo comma 5.

2. La proposta di piano di cui al comma 1, redatta sulla base del modello 1 dell'allegato 5, deve indicare per ciascuno studio e analisi, tra gli altri dati, il contributo richiesto ai sensi dell'articolo 6, il soggetto attuatore e il Codice Unico di Progetto (CUP) anche provvisorio da trasformare in

definitivo in caso di finanziamento, ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

3. Nell'ambito della proposta di piano di cui al comma 1, le Regioni indicano, sulla base del modello 2 dell'allegato 5, ulteriori studi e analisi con il relativo cronoprogramma procedurale, utili per consentire una celere gestione di eventuali modifiche alla proposta di piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

4. Il cronoprogramma procedurale degli studi e delle analisi di cui al comma 1 è redatto dalle Regioni sulla base del modello 3 dell'allegato 5 e prevede, tra le altre cose, il termine entro cui le Regioni procedono a sottoscrivere gli atti per il rilascio del contributo agli Enti beneficiari, nonché i termini di affidamento degli studi e delle analisi, che non potranno essere superiori a trentasei mesi della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 3, comma 5, inerente al trasferimento delle risorse.

5. Sono ammessi a contributo studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza relativi a Comuni nei quali l'accelerazione al suolo "ag", così come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell'allegato 7 è riportato l'elenco di tali Comuni comprensivo del valore di "ag", della data di prima classificazione e dell'eventuale periodo di declassificazione sismica. Qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i Comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, è possibile inserire nella proposta di piano di cui al comma 1 studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza nei Comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati.

6. I criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza già effettuati di cui al comma 5, sono disciplinati dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 08 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 17 ottobre 2024.

Art. 5 (disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale)

1. Sono ammessi a contributo studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee Guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui ai successivi commi 6, 7 e 8, nonché all'attività di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

2. Gli studi di microzonazione sismica di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 devono essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e devono essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

3. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, devono contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:
 a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;
 b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;
 c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;
 d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
 a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
 b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
 c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi del punto 2.4.2 del Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 2 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

7. Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (d.lgs. 1/2018), qualora adottati.

8. L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011. Tale analisi comporta:
 a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
 b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (d.lgs. 1/2018), qualora adottati, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
 c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (d.lgs. 1/2018), qualora adottati.

Art. 6 (contributi per le azioni di prevenzione non strutturale)

1. Il contributo richiesto per gli studi e le analisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede il cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi e delle analisi di cui al presente articolo.

2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica di livello 1 unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si

applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui al comma 1.

Popolazione	Contributo
Ab. ≤ 2.500	11.250,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	14.250,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	17.250,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	20.250,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	24.750,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	27.750,00 €
100.000 < ab.	32.250,00 €

Tabella 1

3. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui al comma 1.

4. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, per i quali siano stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità previste dalle ordinanze attuative del Fondo. Per realizzare tale analisi, l'entità dei contributi massimi, determinata in funzione della popolazione del comune, è riportata nella tabella 2. Tali contributi non richiedono cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
Ab. ≤ 2.500	3.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	3.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	3.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab.	7.000,00 €

Tabella 2

5. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una Regione

siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, sul restante 10% dei comuni la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, senza l'obbligo di cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
Ab. ≤ 2.500	15.000,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	19.000,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	23.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	27.000,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	33.000,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	37.000,00 €
100.000 < ab.	43.000,00 €

Tabella 3

6. Al fine di incentivare la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni di cui all'allegato 7, di competenza di una Regione, siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, sui Comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, in misura doppia, senza l'obbligo di cofinanziamento.

7. Dopo aver concluso lo studio di livello 2 e /o 3 di un Comune dell'allegato 7, qualora vi sia la necessità di approfondire ulteriormente la caratterizzazione sismica di zone di attenzione per instabilità cosismiche per faglie attive e capaci (FAC), instabilità di versante (FR), liquefazioni (LQ), cavità sotterranee (CS), densificazione (DAS) o per sovrapposizione di instabilità differenti (ID), che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati ulteriori studi locali di microzonazione sismica di livello 3 di cui al comma 3, in deroga alle condizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Il finanziamento per questi ulteriori studi locali può essere richiesto solo una volta per ogni Comune dell'allegato 7.

8. Al fine di rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, non finanziati con le ordinanze di attuazione dell'articolo 11 del D.L. 39/2009, con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, è possibile programmare studi e analisi anche per i comuni di cui

all'allegato 8. L'entità dei contributi massimi è indicata nella tabella 3. Tali contributi non richiedono cofinanziamento.

9. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza, nonché per i comuni che fanno parte di un "ambito territoriale e organizzativo ottimale", di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7 e in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, le Regioni possono programmare tali studi e analisi senza necessità di cofinanziamento, facendo riferimento a un contributo statale al massimo pari a quello specificato nella tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica di livello 1 e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione o associazione o ambito territoriale e organizzativo ottimale, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7.

Art. 7 (piano delle azioni di prevenzione strutturale)

1. La proposta di piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con il relativo cronoprogramma procedurale, è definita dalle Regioni, sentiti i Comuni e/o gli Enti locali interessati o le ANCI regionali, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e s.m.i., nonché della eventuale presenza del progetto almeno di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b). Le Regioni, nel redigere la proposta di piano di interventi, assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche tecniche eseguite e verificano l'ammissibilità a contributo, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

2. La proposta di piano di cui al comma 1, redatta sulla base del modello 4 dell'allegato 5, deve indicare per ciascun intervento, tra gli altri dati, il contributo richiesto ai sensi dell'articolo 9, il soggetto attuatore, il Codice Unico di Progetto (CUP) anche provvisorio da trasformare in definitivo in caso di finanziamento, ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

3. Nell'ambito della proposta di piano di cui al comma 1, le Regioni indicano, sulla base del modello 5 dell'allegato 5, ulteriori interventi con il relativo cronoprogramma procedurale, utili per consentire una celere gestione di eventuali modifiche al piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

4. Il cronoprogramma procedurale degli interventi di cui al comma 1 è redatto dalle Regioni sulla base del modello 6 dell'allegato 5, e prevede, tra le altre cose, il termine entro cui le Regioni procedono a sottoscrivere gli atti per il rilascio del contributo con gli Enti beneficiari, nonché i termini di affidamento della progettazione degli interventi, o qualora presente la progettazione, la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto i lavori, che non potranno essere superiori a trentasei mesi della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 3, comma 5, inerente al trasferimento delle risorse.

5. Sono ammessi a contributo edifici o opere situati nei Comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con Decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S·ag non inferiore a 0,125g.

6. Non possono essere ammessi a contributo interventi su edifici o opere collabenti, su edifici o opere la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e su edifici o opere ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'articolo 2, comma 1, lettera b).

7. Non possono, altresì, essere ammessi a contributo interventi su edifici e opere:
 a) che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
 b) che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione del presente decreto;
 c) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

Art. 8 (disciplina delle azioni di prevenzione strutturale)

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti

norme tecniche, sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1, gli interventi:
 a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
 b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
 c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purché siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b).

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 6, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell'articolo 9, comma 4, sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.

5. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume da ricostruire sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'articolo 9 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'articolo 9, può essere considerato

l'intero volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'articolo 9, può essere considerato il volume da ricostruire maggiorato del 25%.

Art. 9 (contributi per le azioni di prevenzione strutturale)

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:
 a) rafforzamento locale: 165 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 495 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
 b) miglioramento sismico: 247,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 742,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
 c) demolizione e ricostruzione: 330 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 990 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente Regione.

3. Qualora contestualmente all'intervento di riqualificazione sismica dell'edificio si effettui anche l'efficientamento energetico dello stesso, il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato del 10%.

4. Il contributo richiesto, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$
- $[(380 - 400\ \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende il minore tra αSLD e αSLV nel caso di edifici, o comunque αSLV qualora αSLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.

5. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 10 (invio agli organi di controllo)

1. Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano

FABIO CICILIANO
03.04.2026 15:56:45
GMT+02:00